



ASSEMBLEE GENERALI TERRITORIALI DOCUMENTO ASSEMBLEARE DI SINTESI

AVVERTENZE

Il presente documento vuole essere una guida sintetica di facile consultazione. In caso di eventuale contrasto prevale il vigente Statuto e il Regolamento Organico Federale.

A) COMPOSIZIONE DEL COMITATO REGIONALE/PROVINCIALE

1. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente Regionale che lo presiede e da un minimo di 4 ad un massimo di 8 Consiglieri e precisamente:
 - 4 Consiglieri se le società sono tra 10 e 50
 - 6 Consiglieri se le società sono tra 51 e 100;
 - 8 Consiglieri se le società sono oltre 100.
2. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente Provinciale, che lo presiede, e da 4 consiglieri.
3. Devono essere, in ogni caso, riservati i posti per un (1) Consigliere eletto dagli Atleti e per un (1) Consigliere eletto dai Tecnici sportivi.
4. Ove non sia possibile ricoprire i posti riservati al Tecnico solamente perché in ambito regionale/provinciale, a quella data, nessuno di essi ha i requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ovvero non vi siano candidati, il posto spettante al tecnico sarà coperto da un'ulteriore atleta, se vi siano candidati in numero sufficiente. In caso diverso, così come nel caso in cui non vi siano neppure candidati Atleti, i posti non saranno coperti.

B) INDIZIONE E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Generale Territoriale è indetta dal Consiglio Regionale/Provinciale almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione ed è convocata dal Presidente del Comitato Territoriale, a mezzo PEC o lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione.
2. Qualora un'Assemblea Regionale/Provinciale venga convocata per data successiva a quella fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale, a tale Assemblea possono presentare le candidature solo i tesserati che in precedenza non abbiano presentato alcuna candidatura per la medesima Assemblea Nazionale o per altre Assemblee Territoriali dello stesso ciclo Assembleare.
3. Il Comitato Territoriale, subito dopo l'assunzione della deliberazione d'indizione, provvederà a richiedere alla Segreteria Generale gli elenchi aggiornati dei nominativi dell'atleta e del tecnico eletti, rispettivamente, dagli atleti e dai tecnici tesserati alle società aventi diritto a voto quali rappresentanti di categoria per la partecipazione all'Assemblea.
4. L'avviso di convocazione deve contenere: luogo, giorno, data, ora, ordine del giorno dell'Assemblea e l'elenco degli aventi diritto a voto con indicati i voti ad ognuno spettanti.



5. La sede di convocazione è stabilita dal Consiglio Regionale/Provinciale.
6. La deliberazione d'indizione e l'avviso di convocazione vanno depositati presso la Segreteria Generale entro 5 giorni dall'assunzione del provvedimento.

C) PARTECIPAZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Generale Territoriale è composta da:
 - a) **presidenti delle Società affiliate nella regione/provincia** aventi diritto a voto ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Federale;
 - b) **rappresentanti degli Atleti** eletti dagli atleti tesserati con le società di cui sopra;
 - c) **rappresentanti dei Tecnici sportivi** eletti dai tecnici tesserati con le società di cui sopra.
 - d) **i tecnici federali** regolarmente iscritti all'Albo nazionale della categoria e non tesserati per alcuna società, residenti nella regione/provincia. Fa fede il certificato di residenza.
2. Possono essere invitati a presenziare ai lavori assembleari, inoltre, senza diritto di voto o parola, i collaboratori federali e personalità politiche e/o sportive.
3. I rappresentanti delle tre categorie – Società, Atleti e Tecnici - per poter partecipare alle Assemblee devono essere regolarmente tesserati alla F.I.Te.T. ed aver compiuto il 18° anno di età alla data di celebrazione dell'Assemblea. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici devono essere, inoltre, in attività.
4. Ai fini dell'esercizio del voto per le categorie Atleti e Tecnici, all'interno di ogni Società, nel rispetto del principio di democraticità, gli atleti ed i tecnici eleggono ciascuno per la propria categoria un rappresentante che porterà in Assemblea rispettivamente il 20% ed il 10% dei voti spettanti alla società di appartenenza.
5. Le comunicazioni riguardanti l'elezione, all'interno della società, dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, nonché dei rispettivi supplenti, sono, di norma, effettuate contestualmente all'affiliazione o alla riaffiliazione annuale con le modalità previste per tali adempimenti. L'omessa indicazione, la variazione dei nominativi o ogni altra situazione che possa determinare il difetto di rappresentanza in assemblee federali delle categorie di atleti o tecnici può essere regolarizzata anche in corso di anno, con comunicazione da effettuarsi dal Presidente della Società e sotto la sua responsabilità, sino a quindici giorni prima della data di celebrazione dall'Assemblea stessa. Le società che, a tale data, risultino non avere inviato le indicazioni dei rappresentanti atleti o tecnici perderanno il diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici sportivi. Entro il medesimo termine di quindici giorni precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea possono essere comunicate le variazioni sociali relative ai dirigenti o al legale rappresentante.
6. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di riaffiliazione o di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle assemblee.
7. È preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari - squalifica o sospensione dall'attività - definitivi comminati dagli Organi di Giustizia e tutt'ora in corso di esecuzione.



8. Si rammenta inoltre che, l'approvazione del trasferimento della sede sportiva in una regione diversa da parte del Consiglio federale comporta a carico della società la sospensione del diritto di esercitare nelle assemblee periferiche, sino al 31 dicembre dell'anno successivo al trasferimento della sede, i voti aggiuntivi previsti dall'art. 19, comma 2 per l'attività sportiva nazionale.

C) DIRITTO DI VOTO

1. In tutte le Assemblee federali i voti spettanti alle società sono ripartiti tra le tre componenti, Società, Atleti e Tecnici sportivi, come segue:
 - SOCIETÀ: il 70% dei voti determinati in base alla "Tabella Voti";
 - ATLETI: il 20% dei voti riconosciuti, in base alla "Tabella Voti", alla Società per la quale sono tesserati;
 - TECNICI: il 10% dei voti riconosciuti, in base alla "Tabella Voti", alla Società per la quale sono tesserati.
2. Il tecnico che, pur essendo regolarmente iscritto all'Albo nazionale della categoria, non è tesserato con alcuna Società è titolare di elettorato attivo e di elettorato passivo e porterà con sé un voto.
3. L'elettorato attivo può essere esercitato solamente da chi, alla data dell'Assemblea, ha compiuto 18 anni, è in attività ed è regolarmente tesserato alla Federazione.
4. Ai soli fini del conteggio dei voti espressi e allo scopo di evitare l'utilizzo di decimali, che renderebbero più complicate le operazioni di scrutinio, il numero totale dei voti assegnati a ciascuna delle società sportive aventi diritto in base all'art 19 dello Statuto Federale, così come riportati nella tabella voti viene moltiplicato convenzionalmente per 10.

D) DELEGHE

Si chiarisce che:

1. la legale rappresentanza della società spetta al Presidente che può delegarla, in caso di impedimento, al Vicepresidente o a un consigliere della società, Dirigente della stessa società sportiva purché regolarmente tesserati alla FITET (delega interna – vedi facsimile Modello n. 1);
2. i Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe da Presidenti di società aventi diritto a voto per farsi rappresentare in Assemblea (delega esterna - vedi facsimile Modello n. 2).

Quindi:

- la delega (interna) del Presidente di società al suo dirigente deve sempre indicare il nominativo del delegato che obbligatoriamente deve rivestire la carica di Vicepresidente o Consigliere della società;
- la delega (esterna) da una società all'altra è sempre fatta a firma del Presidente della delegante e diretta al Presidente (o dirigente Delegato) della società delegata;
- se il Presidente di una società è fisicamente presente in assemblea (e dunque non si verifica il caso dell'impedimento) il diritto di voto per la componente Società deve essere esercitato dallo stesso e non può essere ammessa la delega né ad altra società sportiva (delega esterna) né, tantomeno, a un dirigente della propria società (delega interna).



3. La delega deve essere in ogni caso: redatta in forma scritta, su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione/società sportiva delegante e contenere a pena d'inammissibilità:
 - le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
 - la denominazione dell'associazione/società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;
 - la firma del Presidente o legale rappresentante dell'associazione o società sportiva delegante;
 - rilasciata dal Presidente o legale rappresentante dell'affiliato risultante dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale;
 - completa dell'indicazione espressa della carica sociale o associativa ricoperta dal soggetto delegato.
4. **non è ammesso** il rilascio di deleghe da parte dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici a favore di altri rappresentanti atleti o tecnici. In caso di impedimento del rappresentante atleta o tecnico eletto è ammesso, in sua supplenza, colui che lo segue nella graduatoria dell'elezione interna alla società di appartenenza se e come risultante dalle comunicazioni inviate alla Segreteria Generale in base all'art. 28.6 del Regolamento Organico.

Quindi:

- *se il Rappresentante degli Atleti o dei Tecnici Sportivi di una società è fisicamente presente in assemblea non si verifica in nessun caso l' "impedimento" che abilita la presenza del supplente.*
5. ogni società può rappresentare nell' Assemblea Regionale per delega, oltre la propria, un massimo di:
 - una delega oltre le 50 associazioni e società votanti;
 - due deleghe oltre le 100 associazioni e società votanti;
 - tre deleghe oltre le 300 associazioni e società votanti.
 6. Nelle Assemblee Provinciali è ammessa una sola delega a condizione che alla data di celebrazione dell'assemblea il numero delle società affiliate con diritto a voto nell'ambito della Provincia sia superiore a 20.
 7. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, non possono rappresentare nelle assemblee territoriali società né direttamente né per delega.
 8. Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, nelle assemblee di qualsivoglia livello, i candidati alle cariche elettive federali, sia centrali che periferiche.

E) COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. Non possono essere componenti della C.V.P. il Presidente Territoriale e i componenti del Consiglio eletti nella precedente sessione elettiva dell'Assemblea stessa e chiunque, nei dodici mesi precedenti l'effettuazione della medesima Assemblea, abbia avuto o abbia tuttora rapporti di lavoro o di collaborazione con la F.I.Te.T., anche se non continuativi, ma retribuiti.
2. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
3. Nelle Assemblee territoriali la C.V.P. può essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti nominati dal Consiglio territorialmente competente.



F) CANDIDATURE E SOTTOSCRIZIONI DELLE CANDIDATURE

1. Le candidature sono presentate individualmente dai soggetti interessati ad essere eletti e devono:
 - contenere cognome, nome di battesimo ed i dati anagrafici completi nonché l'indicazione della carica cui si riferisce la candidatura;
 - essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 - essere riferite espressamente all'Assemblea convocata e alla data di celebrazione della stessa;
 - non devono contenere cancellature o correzioni di qualsiasi genere.

2. Le candidature alle cariche elettive regionali o provinciali devono pervenire presso la sede del Comitato, in forma scritta, almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.

3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 54 del presente Statuto. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale.

4. Le candidature alle cariche elettive regionali sottoelencate devono essere sottoscritte dai rappresentanti degli aventi diritto al voto nelle seguenti quantità:
 - a. Comitati Regionali aventi fino a 20 società con diritto di voto:**
 - Presidente: 5 Società, 3 atleti, 2 tecnici
 - Consiglieri Regionali quota Società: 5
 - Consiglieri Regionali quota atleti: 3
 - Consiglieri Regionali quota Tecnici: 2

 - b. Comitati Regionali aventi fino a 40 società con diritto di voto:**
 - Presidente: 7 Società, 4 atleti, 2 tecnici
 - Consiglieri Regionali quota Società: 7
 - Consiglieri Regionali quota atleti: 4
 - Consiglieri Regionali quota Tecnici: 2

 - c. Comitati Regionali aventi oltre 40 società con diritto di voto:**
 - Presidente: 10 Società, 5 atleti, 3 tecnici
 - Consiglieri Regionali quota Società: 10
 - Consiglieri Regionali quota atleti: 5
 - Consiglieri Regionali quota Tecnici: 3

5. Le candidature alle cariche elettive provinciali sottoelencate devono essere sottoscritte dai rappresentanti degli aventi diritto al voto, nelle seguenti quantità:
 - Presidente: 2 Società, 1 atleta, 1 tecnico
 - Consiglieri Provinciali quota Società: 2
 - Consiglieri Provinciali quota atleti: 1
 - Consiglieri Provinciali quota Tecnici: 1



6. La sottoscrizione della candidatura alle cariche federali in quota Società, deve contenere cognome e nome di battesimo dei candidati cui si fornisce sostegno nonché l'indicazione della carica oggetto di candidatura. È effettuata dal Presidente della Società che indica altresì la denominazione sociale completa della Società proponente e il suo codice di albo federale. La sottoscrizione deve essere riferita espressamente all'Assemblea convocata, alla data di celebrazione della stessa e non deve contenere cancellature o correzioni di qualsiasi genere. Alla sottoscrizione di candidatura è allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.
7. La sottoscrizione della candidatura alle cariche federali in quota Atleti deve contenere cognome e nome di battesimo dei candidati cui si fornisce sostegno nonché l'indicazione della carica oggetto di candidatura deve essere presentata dagli atleti eletti all'interno delle Società ai sensi dello Statuto Federale. Alla sottoscrizione di candidatura è allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.
8. La sottoscrizione della candidatura alle cariche federali in quota Tecnici Sportivi deve contenere cognome e nome di battesimo dei candidati cui si fornisce sostegno nonché l'indicazione della carica oggetto di candidatura deve essere presentata dai tecnici eletti all'interno delle proprie Società e/o dai tecnici aventi comunque diritto di voto in base allo Statuto federale. Alla sottoscrizione di candidatura è allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.
9. Ogni società avente diritto al voto può sottoscrivere un numero di candidature non superiore alle persone da eleggere per ciascuna elezione.
Nel caso in cui una Società presenti sottoscrizioni di candidature in numero superiore al numero di componenti da eleggere, esse sono valide, nell'ordine di presentazione dell'elenco, solo fino al numero massimo ammissibile. Analoga limitazione è prevista per il caso in cui siano presentate sottoscrizioni di candidature a cariche federali territoriali, in quota Atleti o in quota Tecnici, in numero superiore al numero di componenti da eleggere. Nel caso in cui, infine, pervengano al Comitato Territoriale, in momenti successivi, due sottoscrizioni di candidature diverse riferite alla stessa categoria di candidati dalla medesima Società sportiva verrà ritenuta valida la prima arrivata a meno che il Presidente della Società non dichiari per iscritto, entro il termine di presentazione delle sottoscrizioni di candidature che la seconda sottoscrizione di candidatura giunta annulli e sostituisca quella precedente.
10. Per le sottoscrizioni di candidature che si riferiscono ad atleti ed a tecnici sportivi la firma di sottoscrizione delle stesse deve essere vistata o dal rappresentante legale della società di appartenenza del sottoscrittore o dal Presidente del rispettivo Comitato/Delegato Regionale o dal Presidente del Comitato Provinciale.
11. Il Comitato Territoriale, decorso il termine stabilito per la presentazione delle candidature, procede all'esame delle stesse. Compila, poi, per ogni categoria di eleggibili, Presidente, Consiglieri in quota Società, Consiglieri in quota atleti, Consiglieri in quota Tecnici sportivi, singoli elenchi in ordine alfabetico. Gli elenchi dei candidati saranno pubblicati presso la sede del Comitato Territoriale e sul rispettivo sito internet, almeno **8 giorni prima** della data di effettuazione dell'Assemblea.



12. Coloro che siano stati esclusi, anche solo parzialmente, possono impugnare-gli elenchi suddetti. Il ricorso va proposto al Giudice Sportivo Territoriale, pena l'inammissibilità, entro tre giorni dalla data di pubblicazione sul sito degli elenchi secondo le modalità e le procedure stabilite dall'art. 31.7 del Regolamento Organico.

G. SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

1. Per la validità dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza non inferiore alla metà degli affiliati aventi diritto a voto o loro delegati (no atleti, no tecnici). In seconda convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza non inferiore al 35% degli affiliati aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo in caso di elezioni successive al terzo mandato consecutivo.
2. In sede di assemblea generale i rappresentanti delle Società, degli Atleti e dei Tecnici sportivi, tuttiinsieme, eleggono:
 - il Presidente Regionale/Provinciale, con votazione congiunta delle 3 componenti;
3. Ogni singola componente provvederà, poi, con votazioni separate, ad eleggere i propri Consiglieri nei numeri previsti dal precedente punto A).
4. Formate, per ogni categoria le graduatorie di tutti i candidati che hanno riportato voti, risultano eletti quelli che si trovano in graduatoria dal primo posto fino al posto corrispondente al numero di Consiglieri da eleggere.
5. In tutte le elezioni in cui due o più candidati riportino un eguale numero di voti, l'elezione è decisa mediante ballottaggio.
6. Per l'elezione del Presidente regionale/provinciale è necessaria, anche in caso di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche ed esclusi i voti nulli.
7. I verbali assembleari vanno depositati presso la Segreteria Generale entro i 10 giorni successivi allo svolgimento dell'assemblea. Entro tale termine devono essere comunicati i nominativi del Presidente e degli eletti componenti il Consiglio.

H. ELEZIONI DEL PRESIDENTE REGIONALE IN CASO DI CANDIDATURA AD UN MANDATO SUCCESSIVO AL TERZO CONSECUTIVO

1. I Presidenti regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato.
2. Nel caso di pluralità di candidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi.
3. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva.



4. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento.
5. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.
6. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

Modelli:

- n.1 – facsimile delibera d'indizione
- n.2 – facsimile avviso di convocazione
- n.3 – facsimile delega interna
- n.4 – facsimile delega esterna
- n.5 – facsimile sottoscrizione candidatura Presidente
- n.6 – facsimile sottoscrizione candidatura Dirigenti
- n.7 - facsimile sottoscrizione candidatura Atleti
- n.8 - facsimile sottoscrizione candidatura Tecnici
- n.9 - facsimile sottoscrizione candidatura Tecnici Albo Federale
- n.10 – facsimile modello Candidatura Cariche regionali